

STATUTO

Associazione Varesina per il MieloMeningoCele - ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «Associazione Varesina per il MieloMeningoCele - ODV» di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. L'associazione ha struttura democratica, è apartitica e aconfessionale

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: svolgere la propria attività in ambito medico, scientifico e sociale per la cura del Mielomeningocele ed attuare ogni iniziativa di natura socio-assistenziale a favore dei portatori di spina bifida.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - a) curare l'assistenza morale e materiale dei pazienti;
 - b) prestare consulenze mediche e tecniche multidisciplinari, di natura sociale, assistenziale, di studio ed informative a favore dei soci;
 - c) promuovere e organizzare congressi, conferenze e dibattiti per l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli operatori del settore;
 - d) collaborare nelle sedi opportune, col servizio sanitario nazionale e con le strutture pubbliche operanti nel settore;
 - e) curare i contatti con le altre Associazioni operanti nel settore, anche a livello nazionale, ed associarsi e partecipare ai relativi coordinamenti.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali
 - b) Prestazioni socio-sanitarie
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione

Possono aderire all'Associazione - quali soci effettivi - i genitori e i parenti dei pazienti affetti da Mielomeningocele, gli stessi pazienti e tutti coloro che sono interessati alla cura della malattia dal punto di vista medico, scientifico e sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio determina, di anno in anno, la quota associativa da corrispondersi dai soci effettivi e sostenitori.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio.

L'associato può essere escluso a seguito di delibera assembleare ai sensi dell'art. 24 Codice Civile.

Art. 5 - Attività di volontariato

L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, gratuite dei propri aderenti.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Possono essere rimborsate le spese sostenute per le attività prestate.

Le attività degli aderenti non possono dar luogo a rapporti di lavoro subordinato o autonomo e ad ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni;
- c) dai beni di proprietà dell'Associazione.
- d) da contributi di Enti.

Art. 7 - L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in Varese o altrove, ma sempre nel territorio della Provincia di Varese, mediante avviso scritto, diretto a ciascun associato, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Detto avviso dovrà indicare giorno, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea di seconda convocazione dovrà essere indetta un'ora dopo l'assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico* per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 11 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati effettivi in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato effettivo ha diritto a un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare attraverso delega scritta da altri associati, purché non componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e due scrutatori, sempre che lo ritenga opportuno.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché la direzione dei lavori della stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno degli associati.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 5. a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti il Consiglio.

I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio diffonde la conoscenza degli scopi dell'Associazione e promuove le associazioni, fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Determina il programma di lavoro in base alle linee dettate dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (che non siano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, perché in tal caso, viene a cessare l'intero organo amministrativo) gli altri provvedono a sostituirli.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote di associazione.

Il Consiglio viene convocato con avviso scritto spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Art. 16 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio; salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Spetta al Consiglio di decidere insindacabilmente sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

Art. 17 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 18 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non

individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.